COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

Prot. 0004197 del 06-03-2015 In Partenza h. 13:08:11

Dest.: PREFETTURA AVELLINO

Ufficio Assegnatario SENDACO

825 615 300 / 311 · fax: 0825 611 798 .A.P. 83042 • Cod. Fisc.: 00095990644

· E-Mail:atripalda@comune.atripalda.av.it

: comune.atripalda@legalmail.it



OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente avverso pericoli o rischi derivanti da edifici e oggetti di proprietà privata

IL SINDACO

Visto che sul territorio comunale nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2015 sono previste forti tempeste di vento che potrebbero causare gravi danni alla viabilità e gravi rischi e pericoli per la sicurezza e incolumità;

Visto che la L. n. 225/1992 e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile assegna al Sindaco la competenza in materia di protezione civile;

Considerato, inoltre, che l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. assegna al Sindaco il potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei cittadini;

Ritenuto di dover ordinare a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche che siano, privati e/o pubblici, di controllare anche tramite tecnici incaricati in proprio - gli edifici e le proprietà immobiliari poste in prossimità di strade, piazze o luoghi aperti a persone o mezzi;

Ritenuto indispensabile ordinare che i cittadini assumano le necessarie, urgenti ed indispensabili iniziative di tutela della pubblica incolumità, adottando in proprio tutti i necessari espedienti (transennamenti, segnalazioni, ancoraggi, rimozione di materiale che possa creare pericolo a causa del forte vento ecc.) utili a contrastare, quanto più efficacemente possibile, i rischi ed i pericoli, nel rispetto delle leggi vigenti

Visto l'art. 50 e l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L. n. 225/1992 e ss.mm.ii.

Visto il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ORDINA

a tutti i cittadini per il periodo 6-8 marzo 2015:

1) di controllare - anche tramite tecnici incaricati in proprio - i rispettivi edifici e proprietà immobiliari poste in prossimità di strade, piazze o luoghi aperti a persone o mezzi;

2) di assumere le necessarie, urgenti e indispensabili iniziative di tutela della pubblica incolumità, adottando in proprio tutti i necessari espedienti (transennamenti, segnalazioni, ancoraggi, rimozione di materiale che possa creare pericolo a causa del forte vento ecc.) utili a contrastare, quanto più efficacemente possibile, i rischi e i pericoli, nel rispetto delle leggi vigenti

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P. e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità;
- che contro la presente ordinanza, oltre alla facoltà di proporre ricorsi amministrativi ex d.P.R. n. 1199/1971, è ammesso ricorso al TAR competente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza.

DISPONE

che della presente ordinanza sia data immediata notizia utilizzando i mezzi di comunicazione pubblica e generale, disponibili e funzionanti, ivi compreso il sito internet del Comune e la stampa locale

INVIA

per opportuna conoscenza: ALLA PREFETTURA DI AVELLINO ALL'UFFICIO LL.PP. - SEDE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SEDE ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI

RAMMENTA

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza e che la stessa potrà essere motivatamente prorogata.